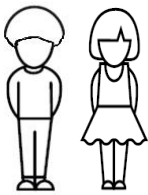


Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza



In Italia sono stati istituiti diversi organismi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone minorenni. Ad essi è stato affidato anche il compito di progettare programmi e iniziative che mettano in condizione bambine, bambini, ragazze e ragazzi di poter godere appieno dei loro diritti senza alcuna distinzione di ceto sociale, appartenenza a minoranze etniche, religiose, ecc. e di monitorare l'implementazione a livello nazionale e locale della 'Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e adolescenza (CRC), adottata nel 1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU ed entrata in vigore nel 1990. È il punto di riferimento per tutta una serie di iniziative legislative e operative, statali o sovranazionali, a beneficio dell'infanzia: i suoi principi sono stati recepiti nel testo di molte costituzioni nazionali e a essa fanno esplicito riferimento: la 'Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia' (1996); la 'Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini' (1990); la 'Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali' (1993); la 'Dichiarazione di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini' (1996); la 'Convenzione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 182 sulle peggiori forme di sfruttamento minorile' (1999); la 'Risoluzione del Parlamento europeo sul traffico dei bambini' (maggio 2001).

Nel 2000 la Convenzione si è arricchita di due Protocolli facoltativi: il 'Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati' e il 'Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile'. Nel 2012 è stato adottato un terzo Protocollo, entrato in vigore nell'aprile del 2014, relativo alle procedure di presentazione delle comunicazioni.

La Convenzione: i contenuti

È formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre sezioni.

La prima (artt. 1-41) riguarda i diritti delle persone minorenni; la seconda (artt. 42-45) istituisce un comitato internazionale a cui tutti gli Stati parti devono sottoporre un periodico rapporto sullo stato di implementazione della Convenzione; la terza sezione indica gli adempimenti burocratici per la ratifica, le riserve o la proposta di emendamenti al documento.

La Convenzione non segue la tradizionale distinzione tra diritti politico-civili e diritti economici, sociali e culturali in quanto tutti si ricollegano e trovano la loro unità nella persona del bambino/a e dell'adolescente, nel suo bisogno di crescere armonicamente come individuo e come essere sociale. Come chiave per semplificarne la lettura e sintetizzare i vari diritti, è stato proposto lo schema delle 3P, cioè **Provision, Protection, Promotion**.

Il primo gruppo, **Provision**, include il diritto di nascere e crescere in modo sano, e di aver assicurati tutti gli elementi fondamentali per la sopravvivenza.

Il secondo, **Protection**, che tiene conto dello stato di minorità, riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze).

Il terzo, **Promotion**, contempla i diritti per la promozione delle persone minorenni come cittadine e cittadini, quali il diritto all'espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione.

L'articolo 38 della Convenzione prevede che nessuna persona di età inferiore ai 15 anni possa prendere parte attiva a un conflitto armato. Questo articolo, l'unico su cui la Commissione preparatoria del testo non aveva trovato l'unanimità, fu frutto di un compromesso, e da subito fu chiaro che permettere a minori di prendere parte alle guerre contraddiceva lo spirito di fondo della Convenzione stessa.

Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati

Il Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile

Il Protocollo opzionale sulla procedura di presentazione delle comunicazioni

La possibilità di modificarlo si concretizzò solo nel 1994, quando fu costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di redigere il testo di un protocollo facoltativo su questo argomento. Il lavoro di stesura non fu facile a dimostrazione di quanto alcuni Stati tenessero alle loro modalità di reclutamento, e non volessero metterle in discussione. Solo nel gennaio del 2000 il testo fu pronto e fu poi presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e approvato nel maggio successivo.

Il protocollo prevede che nessun minore, neppure se volontario, debba prendere parte attiva a un conflitto (art.1). Inoltre proibisce agli Stati il reclutamento coatto dei minori (inferiori quindi ai 18 anni) nelle loro forze armate (art.2); lascia però aperta la possibilità di reclutare volontari dai 16 anni, ma si deve esser certi della volontarietà della recluta, della sua età, del consenso dei genitori (art.3). Ogni Paese ha inoltre l'obbligo di dichiarare da quale specifica età (16 o 17) intende reclutare volontari.

L'art.4 vieta agli eserciti di opposizione di arruolare e far combattere persone minorenni nelle loro milizie e chiede agli Stati di intraprendere ogni misura possibile per impedire tale reclutamento.

La motivazione che sta alla base di questo documento va ricercata nell'incremento significativo, durante gli ultimi anni, del traffico internazionale per la vendita di minori, del turismo sessuale, del materiale pornografico minorile sia offline che reperibile via internet, ma anche nella convinzione che la cooperazione internazionale nella lotta a questi fenomeni possa produrre effetti positivi.

Il Protocollo definisce cosa si debba intendere per vendita, prostituzione e pornografia minorile, e chiede agli Stati parte di proibirli nel proprio diritto penale. Gli Stati potranno far valere la loro giurisdizione sia quando il presunto criminale è un loro cittadino o abitualmente residente nel loro territorio, sia quando lo è la vittima; negli altri casi è prevista l'estradizione.

Importanti sono anche le garanzie previste per la tutela delle persone minorenni durante le indagini, i processi, e in vista di un risarcimento: **"in ogni momento ogni atto deve essere guidato dal principio "del superiore interesse del minore"**.

Questo Protocollo opzionale dà la possibilità a minori e/o ai loro rappresentanti di presentare individualmente segnalazioni di violazioni dei diritti sanciti dalla CRC al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una volta ricevuta la comunicazione sulla violazione di un diritto, e se il Comitato la ritiene "ammissibile", provvederà a trasmetterne comunicazione allo Stato interessato che dovrà, entro sei mesi, riferire rispondendo per iscritto e presentando dichiarazioni che chiariscano la questione e l'eventuale risoluzione del caso. Ricevuta la comunicazione, il Comitato trasmetterà il proprio parere e le proprie raccomandazioni allo Stato parte che dovrà rispondere per iscritto, inviando informazioni sulle azioni intraprese e previste alla luce del parere e delle raccomandazioni del Comitato.

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE

È il primo documento internazionale che si occupa unitamente di diritti civili e politici, economici sociali e culturali. e dà una precisa definizione di 'persona minore' (child), cioè chi non ha ancora compiuto 18 anni, tranne che, secondo le leggi del proprio Stato, non sia già maggiorenne. È l'unico documento internazionale ratificato da tutti gli Stati ad eccezione degli Stati Uniti (che lo hanno solo firmato).

È un documento veramente internazionale: nella sua stesura anche i Paesi a basso reddito hanno avuto un ruolo importante. È inoltre presente il richiamo ai bisogni materiali di bambine e bambini, alla cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l'infanzia nei Paesi a basso reddito e sono altresì presenti forme specifiche previste dal diritto islamico, ad es. la famiglia allargata.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio del 1991 con la legge n.176. Ha anche ratificato i due Protocolli opzionali con legge 11 marzo 2002 n.46 e il terzo Protocollo con legge 16 novembre n. 199. Per approfondire si rimanda alla scheda *Il sistema italiano di garanzia dei diritti dei minori*.

PER SAPERNE DI PIU'

Gli Stati sono tenuti a presentare periodici rapporti sull'implementazione della Convenzione al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Comitato si riunisce in apposite sessioni per esaminare i rapporti ed esprimere il proprio parere. Per ulteriori informazioni sulla situazione italiana si rimanda al sito del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un tavolo di associazioni che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia. L'indirizzo è www.gruppocrc.net